

INTEGRAZIONE DEL DVR A CAUSA DELL'EMERGENZA DA COVID-19?

A seguito del dilagare dell'emergenza Coronavirus, sono arrivate numerose richieste di chiarimenti da parte delle aziende associate, in merito alla necessità di provvedere con un aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi da parte del datore di lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 28 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, specificatamente all'esposizione da rischio biologico COVID-19 (SARS-CoV-2).

Il 23 marzo 2020 la Regione Veneto ha pubblicato un documento in cui afferma che: *"In tale scenario, infine, in cui prevalgono esigenze di tutela della salute pubblica, non si ritiene giustificato l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all'infezione da SARS-CoV-2 (se non in ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario, esclusi dal campo di applicazione del presente documento, o comunque qualora il rischio biologico sia un rischio di natura professionale, già presente nel contesto espositivo dell'azienda).*

Diversamente, può essere utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, un piano di intervento o una procedura per la gestione delle eventualità sopra esemplificate, adottando un approccio graduale nell'individuazione e nell'attuazione delle misure di prevenzione, basato sia sul profilo del lavoratore (o soggetto a questi equiparato), sia sul contesto di esposizione".

Di fatto quindi la Regione indica che non è necessario provvedere all'aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio per il fattore biologico COVID-19, ma è opportuno dotarsi di un apposito piano d'azione o di una specifica procedura di gestione.

Anche l'Ispettorato del Lavoro è dello stesso avviso e si è espresso in tal senso il 13 marzo 2020 con nota allegata. Infatti, la normativa vigente, in materia di lavoro, prevede che il datore di lavoro debba provvedere alla valutazione del rischio biologico aziendale nel caso di una "esposizione deliberata" o di una "esposizione potenziale" ad agenti biologici durante l'attività lavorativa. In caso di "esposizione deliberata" o di "esposizione potenziale" ad agenti biologici è necessario che il datore di lavoro provveda a redigere un documento di valutazione del rischio biologico secondo quanto previsto dall'articolo 271 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Nel caso in cui, l'agente biologico, che origina il rischio, non sia riconducibile all'attività aziendale ma sia dovuto ad una situazione esterna non controllabile, il datore di lavoro non può e non deve provvedere alla valutazione del rischio biologico. Nelle condizioni di un'emergenza esterna il datore di lavoro non può valutare con piena consapevolezza tutti gli aspetti gestionali del rischio (eliminazione alla fonte, riduzione dello stesso, attuazione di opportune e ragionevoli misure di prevenzione tecniche organizzative e procedurali).

L'Ispettorato del Lavoro, ispirandosi ai principi contenuti nel D.Lgs. n. 81/2008, al principio di massima precauzione ed al precetto contenuto nell'art. 2087 c.c., suggerisce di redigere in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, con il Medico Competente e con la consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza un piano di intervento o una procedura per un approccio graduale nell'individuazione e nell'attuazione delle misure di prevenzione, basati sul contesto aziendale, sul profilo del lavoratore (o soggetto a questi equiparato) assicurando al personale anche adeguati DPI.

a cura di Tania Balasso
del Servizio Sicurezza Ambiente di APINDUSTRIA VICENZA –
sicurezzaambiente@apindustria.vi.it

Ad oggi la condizione emergenziale di esposizione a COVID-19 coinvolge l'intera popolazione nazionale e non risulta collegata ad un "rischio lavorativo proprio", fatta eccezione per quanto riguarda gli operatori di strutture sanitarie che sono nelle condizioni di un'esposizione potenziale per motivi lavorativi.

Sugeriamo alle aziende associate, come indicato da Regione Veneto e da Ispettorato del Lavoro, di adottare uno specifico piano di intervento o una procedura condivisa tra Datore di Lavoro, Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Tale documento andrà a costituire un'appendice del Documento di Valutazione dei Rischi registrando le azioni messe in atto dall'azienda; pertanto è opportuno che sia datato, firmato da tutti i soggetti coinvolti nella redazione del documento stesso, aggiornato in funzione dell'evoluzione dell'epidemia e condiviso con i lavoratori per le misure che dovranno essere adottate.

Allegati:

- [Documento del 23/03/2020 della Regione Veneto](#)
- [Nota dell'Ispettorato del Lavoro del 13/03/2020](#)

L'Ufficio Sicurezza Ambiente dell'Associazione rimane a disposizione delle imprese associate per eventuali chiarimenti (0444-232210).

a cura di Tania Balasso
del Servizio Sicurezza Ambiente di APINDUSTRIA VICENZA –
[**sicurezzaambiente@apindustria.vi.it**](mailto:sicurezzaambiente@apindustria.vi.it)